



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia costiera

Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e Marittima
Ufficio 1° – Sezione 1ª

A: CAPITANERIE DI PORTO
TUTTE
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
TUTTI
UFFICI LOCALI MARITTIMI
TUTTI

Lettera circolare

Argomento: Movimentazione e trasporto di fanghi di dragaggio. Procedure amministrative. Chiarimenti.

Riferimenti:

- a) *Codice IMSBC (emendamento 07/23), rubricato “Codice internazionale per il trasporto di carichi solidi alla rinfusa”;*
- b) *Decreto dirigenziale n. 1340/2010, modificato dal decreto dirigenziale n. 724/2023, rubricato “Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco”;*
- c) *Circolare Serie: Merci Pericolose, n. 40/2022 del 08.02.2022;*
- d) *Circolare Serie: Merci Pericolose, n. 45/2023 del 11.07.2023.*

Questo Reparto è stato recentemente interessato da un quesito di un’Autorità marittima circa l’interpretazione univoca da attribuire ai concetti di “movimentazione” e di “trasporto” di carichi solidi alla rinfusa, contenuti nel decreto in riferimento b), con particolare riguardo alla conseguente applicabilità del paragrafo 3.3.3 dell’Allegato 1 del citato decreto.

Ritenendo la questione di interesse generale, soprattutto in quanto rilevante rispetto alle diverse procedure amministrative da adottare nei due differenti casi, si ritiene opportuno fornire le indicazioni che seguono, da intendersi integrative ed esplicative dei principi già declinati con le Circolari in riferimento c) e d).

1. MOVIMENTAZIONE¹:

Riguarda le sole operazioni di movimentazione di fanghi di dragaggio all’interno dei singoli ambiti portuali, delimitati dalle relative ostruzioni. In tali casi, è necessario acquisire solamente il provvedimento di “ammissibilità” del

Firmato digitalmente da:

DG PER LA DIGITALIZZAZIONE

Circolare Serie: Merci Pericolose, n. 45/2023, paragrafo 3, cpv. 1 “[...] esclusivamente all’interno del porto, considerando – a tal fine – tale la struttura iscritta entro le ostruzioni portuali [...]”.

In data:
Wednesday, 20 May 2026 13:21:29

Motivazione:
m_inf.A651153.REGISTRO
UFFICIALE.U.0068678.20-05-2026

carico (in quanto operazione di imbarco e sbarco) di competenza di questo Comando generale, come previsto dal paragrafo 3.3.3 dell'Allegato 1 del decreto in riferimento b)².

Il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di "ammissibilità" dovrà essere istruito dalla competente Autorità marittima, secondo la procedura descritta al punto 5 dalla circolare in riferimento c), come dettagliato nello schema sinottico in allegato 9) alla stessa Circolare.

2. TRASPORTO:

Riguarda le attività relative a prelevamenti e trasporto di fanghi di dragaggio al di fuori dei confini portuali: esse devono essere considerate "trasporto" e non mera "movimentazione"³.

In tale ultimo caso, sarà necessario acquisire, oltre al provvedimento di "ammissibilità" rilasciato da questo Reparto (già previsto per le operazioni di mera movimentazione), anche il provvedimento autorizzativo di trasporto previsto all'articolo 8 dell'Allegato 1 del decreto dirigenziale n. 1340/2010, da rilasciarsi a cura della competente Autorità marittima.

In conclusione, il provvedimento di "ammissibilità" del carico andrà sempre e comunque richiesto preventivamente allo scrivente, a prescindere che si tratti di "movimentazione" o "trasporto" di fanghi di dragaggio.

Al contrario, nei casi di "trasporto", oltre all'ammissibilità del carico, la competente Autorità marittima dovrà rilasciare anche il provvedimento autorizzativo per il trasporto, previsto dall'articolo 8 dell'Allegato 1 del decreto in riferimento b), subordinatamente al buon esito del propedeutico provvedimento di "ammissibilità".

IL CAPO REPARTO
CA (CP) *Francesco* CIMMINO
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs 07/03/2005, n. 82)

Firmato digitalmente da:
Cimmino Francesco
Firmato il 20/05/2026 12:53
Seriale Certificato: 3665608
Valido dal 19/06/2024 al 19/06/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per estensione interna di copia:
- **REPARTO II**

² Paragrafo 3.3.3 dell'Allegato 1 al decreto dirigenziale 1340/2010, come modificato dal decreto dirigenziale 724/2023, "[...] L'imbarco, sbarco e trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi non elencati nel codice IMSBC può essere effettuato, secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 8, dopo aver ottenuto il relativo provvedimento di ammissione al trasporto marittimo da parte dell'Amministrazione che, per le navi in navigazione internazionale, verrà rilasciato secondo le modalità di cui alla Sezione 1.3 del citato Codice [...]".

³ Circolare Serie Merci Pericolose n. 45/2023, paragrafo 3, cpv. 2 "[...] Tale ultimo principio vale anche se il trasporto non dovesse interessare due diversi sorgitori, ma determinare un semplice spostamento dall'interno del porto alla zona di mare immediatamente esterna allo stesso [...]".